SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Basaric Oliver di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189:

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Basaric Oliver, nato a Kosovska Mitrov (Serbia) il 28 settembre 1962, cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito il 30 aprile 1988 presso l'Università di Kragujevac, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394:

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Milano in data 1º giugno 2001, valido fino al 1º giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Basaric Oliver, nato a Kosovska Mitrov (Serbia) il 28 settembre 1962, cittadino serbo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:
a) impianti elettrici;
b) meccanica del volo.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da rela-

zioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

04A03433

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bacher Lise Yetta Marie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bacher Lise Yetta Marie ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Oral Hygienist» conseguito in Sud Africa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi prevista dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 27 novembre 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Oral Hygienist» rilasciato il 30 giugno 1988 presso la «University of the Witwatersrand» di Johannesburg (Sud Africa) dalla sig.ra Bacher Lise Yetta Marie, nata a Johannesburg (Sud Africa) il giorno 17 settembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

2. La sig.ra Bacher Lise Yetta Marie è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di igienista dentale.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 16 marzo 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», in Verghereto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per la cooperazione);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 19 giugno 2003 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«La Sorgente cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piana del Tevere n. 26 - Parco San Romualdo, loc. Balze - comune di Verghereto, costituita con rogito notaio Sereno Barchi di Bagno di Romagna il 12 luglio 1999 - repertorio n. 2218, raccolta n. 801, iscritta nel registro imprese al n. 02689770408 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle soc. cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2937/298818.

Forlì, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A03296

DECRETO 1° marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Fenice - Piccola soc. coop.» a r.l., in Carassai.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 luglio 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Fenice - Piccola soc. coop.» a r.l., con sede in Carassai (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Pantaleo Salvatore in data 24 febbraio 1999, repertorio n. 18422/2332, repertorio economico amministrativo n. 159178, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo per il biennio 2001/2002.

Ascoli Piceno, 1° marzo 2004

Il dirigente: RICCI

04A03188

DECRETO 3 marzo 2004.

Sostituzione di un membro supplente, in seno alla prima sottocommissione, della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dell'Unione industriale della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria»;

Visto il decreto n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione presso l'ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state istituite, in seno alla commissione provinciale del lavoro di Frosinone, due sottocommissioni;

Vista la nota del 27 febbraio 2004, prot. n. 1733-ROS, con la quale l'Unione industriale della provincia di Frosinone, in sostituzione del dott. Augusto Frattale, membro supplente in seno alla suddetta commissione, designa il dott. Fausto Bauco, nato a Velletri (Roma) il 4 marzo 1950 e residente a Cassino (Frosinone) in viale Europa s.n.c. (angolo Buonarroti);

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fausto Bauco è nominato membro supplente, in seno alla prima sottocommissione, della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del dott. Augusto Frattale, in rappresentanza dell'Unione industriale della provincia di Frosinone.

Frosinone, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A03352

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Floridea - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 gennaio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Floridea - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Floridea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 14 luglio 1995, repertorio n. 74601, registro società n. 3463 - registro imprese n. 85980 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 008693420703, posizione B.U.S.C. n. 1251/273517.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03271

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Larino 86 - Soc. coop. a r.l.», in Larino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 gennaio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Larino 86 - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 31 del 7 febbraio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Larino 86 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 4 marzo 1986, repertorio n. 29035, registro società n. 1216, registro imprese n. 0075244 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 80001510702, posizione B.U.S.C. n. 918/220749.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03272

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Aviocoop Molise - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperativa nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 gennaio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Aviocoop Molise - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Aviocoop Molise - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 22 maggio 1998, repertorio n. 87034, registro società n. 14351, registro imprese n. 103898 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00963430707, posizione B.U.S.C. n. 1329/284813.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03273

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Molise forestazione - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 gennaio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Molise forestazione - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Molise forestazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 14 febbraio 1991, repertorio n. 152320, registro società n. 2719, registro imprese n. 0081028 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00808280705 posizione B.U.S.C. n. 1124/252652.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03274

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «So.C.Al.P.A. - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 28 gennaio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «So.C.Al.P.A. - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «So.C.Al.P.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 6 ottobre 1982, repertorio n. 12687, registro società n. 1373 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00523180701, posizione B.U.S.C. n. 799/195209.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03275

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop. Ulisse Secondo, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Spada Antonino in data 10 marzo 1980, rep. n. 004242, reg. soc. n. 2432/80 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 25819, codice fiscale n. 03825090586;

soc. coop. Europa 99, con sede in Pavona (Roma), costituita per rogito notaio Carlucci Franca in data 23 aprile 1999, rep. n. 45210, reg. soc. n. 122132 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 35635, codice fiscale n. 05752001007;

soc. coop. Seconda, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Forcella Marco in data 26 luglio 2000, rep. n. 6972, reg. soc. n. 45136 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 36422, codice fiscale n. 06207871002;

soc. coop. Melissa Prima, con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito notaio Romano in data 24 aprile 1980, rep. n. 043115, reg. soc. n. 2929 - Tribunale di Velletri - B.U.S.C. n. 25792, codice fiscale n. 03843400585.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 15 marzo 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A03299

DECRETO 15 marzo 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilan-

cio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop. Eco 2000, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Mauro Franco in data 17 febbraio 1992, rep. n. 073779, reg. soc. n. 7170/92 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 33358, codice fiscale n. 04253581005;

soc. coop. Prima, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Forcella Marco in data 26 luglio 2000, rep. n. 6974, reg. soc. n. 264419 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 36308, codice fiscale n. 06207861003;

soc. coop. Amico Computer, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Felice Rossana in data 27 novembre 1997, rep. n. 15913, reg. soc. n. 44862/98 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 35266, codice fiscale n. 05410761000;

soc. coop. Artigiana di Garanzia S. Benedetto, con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Giambelluca Giuseppe in data 31 marzo 1977, rep. n. 31397, reg. soc. n. 1950/77 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 23673, codice fiscale n. 80223910581;

soc. coop. La Panoramica, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonelli Vincenzo in data 22 giugno 1976, rep. n. 011865, reg. soc. n. 2943/76 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 23346, codice fiscale n. 02762590582;

soc. coop. R.S.T. - Romana Servizi Tecnici, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Chiodi Daelli Cesare in data 14 maggio 1992, rep. n. 61349, reg. soc. n. 6936/92 - Tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 33307, codice fiscale n. 04321611008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 15 marzo 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A03300

DECRETO 16 marzo 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 17 febbraio 2004 con la quale la CGIL comunica la nomina del sig. Palladino Giuseppe quale componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in sostituzione del sig. Minicozzi Giovanni;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Palladino Giuseppe, nato a Campobasso il 29 agosto 1945 ed ivi residente in via Carducci n. 51, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Minicozzi Giovanni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 16 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A03360

DECRETO 16 marzo 2004.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Venezia. Periodo 1° marzo 2004 - 31 dicembre 2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nei confronti delle aziende e degli organismi economici operanti nella provincia di Venezia sono scadute;

Sentite le parti sociali rappresentative di lavoratori, organismi cooperativi e committenti, che hanno aderito alla costituzione di un Osservatorio provinciale sul facchinaggio;

Ritenuto necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina delle dinamiche attualmente influenti sui costi, sia per la riforma della cooperazione che per la progressiva equiparazione — sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo — del lavoro associato a quello dipendente e valutate le risultanze degli incontri con le parti sociali, che hanno invece testimoniato divergenze sia sull'analisi dei costi che sugli eventuali incrementi delle tariffe;

Ritenuto opportuno fare riferimento alle tabelle del costo della manodopera del C.C.N.L. Trasporto facchinaggio (cooperative) rapportandolo all'attuale tariffa incrementata della media dell'inflazione programmata e tendenziale per il periodo di vigenza;

Determina

come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 14,39;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: € 20,94;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

25% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;

20% per lavoro domenicale diurno;

50% per lavoro domenicale notturno;

50% per lavoro nelle festività nazionali.

Venezia, 16 marzo 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A03437

DECRETO 17 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Etrusca 2000», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Etrusca 2000», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole — nei casi individuati — all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Etrusca 2000», con sede nel comune di Viterbo, via Santa Maria in Gradi n. 47/c, costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 4 marzo 1993, repertorio n. 39562, omologato dal tribunale di Viterbo il 30 aprile 1993, registro delle imprese n. 9590 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. 1840/262754, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 17 marzo 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A03276

DECRETO 17 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Tagete», in Tarquinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Agricola Tagete», con sede in Tarquinia (Viterbo), da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole — nei casi individuati — all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Tagete», con sede nel comune di Tarquinia (Viterbo), località Borgo Argento n. 2, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Parasassi in data 29 ottobre 1980, repertorio n. 1081, omologato dal tribunale di Civitavecchia (Roma) il 30 gennaio 1981, registro delle imprese n. 27/81 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. 1352/185787, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 17 marzo 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A03277

DECRETO 18 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sirius», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2544-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 ottobre 1995, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Sirius», con sede in Massa, nominando liquidatore della stessa il sig. Milani Andrea;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito, in data 9 dicembre 2002, da un revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane (cui aderisce l'ente), in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione in parola;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del sopracitato liquidatore, ai sensi e per effetti del citato art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il dott. Del Fiandra Paolo, nato a Massa il 24 maggio 1969, con studio in Massa, via Marina Vecchia n. 188, è nominato liquidatore della società cooperativa «Sirius», con sede in Massa, costituita in data 7 ottobre 1986, per rogito notaio Carmelo La Rosa; registro delle imprese n. 5303/86, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Milani Andrea.

Carrara, 18 marzo 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A03297

DECRETO 18 marzo 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, per la provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Rovigo e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro l'Associazione industriali e la CNA;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Rovigo, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rovigo, presidente;

dott. Orazio Drago, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Venezia, o suo delegato;

Mancin Luciano, rapp. CGIL, membro eff. sett. ind.;

Zampirolli Fabio, rapp. CGIL, membro sup. sett. ind.;

Stocco Stefano, rapp. CISL, membro eff. sett. art.;

Storari Daniele, rapp. CISL, membro sup. sett. art.;

Beccati Leonardo, rapp. Assindustria, membro eff. sett. ind.;

Nalin Antonio, rapp. Assindustria, membro sup. sett. ind.;

Buson Pier Giovanni, rapp. CNA, membro eff. sett. art.;

Lodo Micaela, rapp. CNA, membro sup. sett. art.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03301

DECRETO 18 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arcore Nuova a r.l.», in Arcore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Arcore Nuova a r.l.» con sede in Arcore (Milano), via Casati, 57;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di revisione ordinaria UNCI in data 19 aprile 2002 relativo alla società cooperativa «Arcore Nuova» a r.l. con sede in Arcore, via Casati, 57, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora e dall'ultimo bilancio emerge la insussistenza di poste attive del patrimonio;

Decreta:

La società cooperativa «Arcore Nuova» a r.l., sede legale Arcore (Milano), via Casati, 57, costituita per rogito notaio dott. Giulio Rodino di Monza in data 26 maggio 1975, repertorio n. 50804, racc. 14706, BUSC n. 8851/140964, codice fiscale n. 87010390158 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora e dall'ultimo bilancio emerge la insussistenza di poste attive del patrimonio.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 marzo 2004

Il dirigente: TRUPPI

04A03359

DECRETO 18 marzo 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione, in Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 11 del 20 maggio 2002 con cui il dott. Bellagamba Paolo viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Visto il decreto n. 3 del 18 marzo 2004 con cui il dott. Bellagamba Paolo viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla prima commissione di conciliazione;

Vista la nota n. 188 cs.lp del 17 febbraio 2004 con cui l'Unione degli industriali di Roma segnala il nominativo del dott. Feliziani Giacomo per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Feliziani Giacomo, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma - Area lavoro e affari sociali, via Andrea Noale n. 207 - 00100 Roma, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla seconda commissione di conciliazione in sostituzione del dott. Bellagamba Paolo.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore provinciale: CELA

04A03438

DECRETO 19 marzo 2004.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, per la provincia di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996, relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 300 del 22 dicembre 1973, con il quale il direttore del soppresso ufficio provinciale del lavoro di Alessandria ha costituito — ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile e decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 — la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 9 marzo 2004 con la quale la Coldiretti di Alessandria ha proposto la sig.ra Costanzo Mirella, in sostituzione del sig. Ravera Marino, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Costanzo Mirella è nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Ravera Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 19 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: NAPOLI

04A03305

DECRETO 24 marzo 2004.

Revoca del provvedimento 23 dicembre 2003 concernente la sostituzione del liquidatore della cooperativa «Dandolo», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il decreto dirigenziale del 23 dicembre 2003 con il quale lo scrivente, ai sensi dell'ex art. 2545 del codice civile, ha provveduto alla sostituzione del liquidatore ordinario dott.ssa Assunta Federici con il liquidatore dott.ssa Cosima Muscogiuri;

Vista la nota del 23 gennaio 2004 con la quale la dott.ssa Assunta Federici ha informato lo scrivente di aver portato a termine la procedura di liquidazione ordinaria nei confronti della cooperativa «Dandolo» con sede in Brindisi, via Aldo Moro n. 132;

Tenuto conto delle notizie fornite in merito dalla locale camera di commercio con nota n. 1914 del 6 febbraio 2004 dalla quale si rileva che effettivamente risulta depositato il bilancio finale di liquidazione della cooperativa in questione;

Decreta

la revoca del provvedimento dirigenziale del 23 dicembre 2003 riguardante la sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Dandolo» con sede in Brindisi, via Aldo Moro n. 132.

Brindisi, 24 marzo 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A03351

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 dicembre 2003.

Attribuzione dell'assegno vitalizio «Giulio Onesti», in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2003, con cui è stata istituita la citata commissione;

Visto il verbale della commissione n. 3 del 6 dicembre 2003, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della Commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi dei citato art. 2, comma 1 della legge n. 86/2003;

Decreta:

A decorrere dal 2003, ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:

De Piccoli Francesco, nato a Mestre il 29 novembre 1937, € 15.000,00;

Lo Popolo Sandro, nato a Milano il 18 dicembre 1939, € 6.000,00;

Maffei Arturo, nato a Viareggio il 9 novembre 1909, € 7.500,00;

Pausich Nidia, nata a Trieste il 12 febbraio 1935, € 15.000,00;

Fagone Orazio, nato a Catania il 13 novembre 1968, € 15.000,00;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Ministro: URBANI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A03436

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Onyemaechi Onwukwe Dominic di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Onyemaechi Onwukwe Dominic ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore denominato certificato di scuola rilasciato dal The West African Examination Council, dopo la frequenza della «Mbaise secondary school» di Aboh, al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Onyemaechi Onwukwe Dominic, nato il 23 settembre 1958 a Ihitte (Repubblica Federale della Nigeria), cittadino nigeriano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A03232

DECRETO 16 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Stoev Belkin Boris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Stoev Belkin Boris ha chiesto il riconoscimento del titolo di ingegnere elettrotecnico, rilasciato dall'Istituto superiore di macchine ed elettrotecnica «Lenin» di Sofia, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di impiantistica di cui alle lettere *a), b)* e *c)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici e il livello molto superiore a quello richiesto dalla normativa italiana, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Stoev Belkin Boris, nato il 2 marzo 1948 a Siv Kladen (Bulgaria), cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A03233

DECRETO 16 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Alejandro Javier Rovasio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Javier Alejandro Rovasio ha chiesto il riconoscimento del titolo di Scuola secondaria superiore denominato «Electrotecnico», conseguito nell'anno 1983 in Argentina presso la Scuola nazionale di educazione tecnica n. 2 «Ing. y Dr. Manuel Benjamìn Bahìa» di Rosario in Argentina, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;

Considerato che, pur essendo il sig. Rovasio cittadino italiano, il titolo professionale del quale si chiede il riconoscimento è stato conseguito interamente in un Paese extracomunitario e ciò rende necessario seguire la procedura adottata per gli stranieri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che ha ritenuto di accogliere la domanda dell'interessato per quanto concerne le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)* dell'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, giudicando il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Alejandro Javier Rovasio, nato il 5 novembre 1964 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».

2. Al sig. Alejandro Javier Rovasio non è, invece, riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* «impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili» della citata legge n. 46/1990, su conforme parere contrario della CNA-ANIM, poiché per essa è previsto apposito patentino che non può essere sostituito da alcun altro titolo di studio.

3. Avverso il diniego di cui al precedente comma 2 è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A03234

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 24 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03237

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 24 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03238

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 4 novembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 1° aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 novembre 2002, protocollo n. 65888;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di

origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 4 novembre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03239

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 28 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 28 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03240

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 28 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 1º aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: Abate

04A03241

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 19 novembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 10 aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 19 novembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: Abate

04A03242

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 4 novembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo

denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 25 marzo 2004;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° aprile 2003, protocollo n. 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 4 novembre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03259

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 24 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 24 marzo 2004;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio

extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03260

DECRETO 4 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 25 marzo 2004;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta riferita all'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03261

DECRETO 12 marzo 2004.

Proroga dei termini di validità del riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono state riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che la proroga di otto mesi della validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte in questione concessa con decreto ministeriale n. 34784 del 1° ottobre 2003 scade il 16 marzo 2004;

Considerato che in data 20 gennaio 2004 il comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per le ditte di cui all'allegato I con scadenza in corso, al fine di poter effettuare le previste verifiche ispettive;

Decreta:

Articolo unico

La validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I con i provvedimenti citati in premessa, è prorogata di sei mesi a decorrere dal 16 marzo 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO I

ELENCO DITTE

Ditta	Sede Legale
Centro ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia»	Via Cisternino n. 281 - 70010 Locorotondo (BA)
Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V. S.r.l.	Via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (RA)
Centro di saggio per la sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.	Via S. Pertini n. 37 - 44046 S. Martino (FE)
CERZOO - Centro ricerche per la zootecnia e l'ambiente	Loc. Possessione di Fondo - 29100 S. Bonico (PC)
Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi - CISAC - Soc. coop. a r.l.	Via Renato Hirsch n. 19 - 44100 Ferrara
Geoplant S.r.l.	Via Lucrano n. 84 - 80040 Volla (NA)
Istituto agrario di S. Michele a/Adige	Via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele a/Adige (TN)
Istituto sperimentale per la patologia vegetale	Via C.G. Bertero n. 22 - 00156 Roma
REPROS - Servizi personalizzati per l'agricoltura	Via dell'Industria n.10/a - 36040 Alonte (VI)
Studio agronomico gestione ambiente SAGEA - Soc. coop. a r.l.	Corso Canale n. 10 - 12051 Alba (CN)

04A03421

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 dicembre 2003, n. **B1/2316.**

Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Alle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

1. Con procedura d'infrazione 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi circa la compatibilità della normativa italiana in materia di contratti misti, con il diritto comunitario.

Più in particolare è stato posto l'accento sul criterio da utilizzare per individuare la normativa da applicarsi negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa (forniture e/o servizi).

2. Il legislatore nazionale ha operato una scelta precisa ed univoca nell'individuare il regime giuridico da osservare. Infatti, con l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — legge quadro sui lavori pubblici — e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, è stata disposta l'applicazione delle norme della legge quadro sui lavori pubblici (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle altre prestazioni), qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.

In tal modo il legislatore italiano ha espressamente manifestato quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare la prestazione economica prevalente, al fine di stabilire quale normativa debba applicarsi in caso di appalti a componente mista di prestazioni.

Ne discende, pertanto, che la prestazione economicamente più rilevante fornisce la connotazione oggettiva dell'appalto, attribuendo, conseguentemente, carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo economico inferiore.

3. Nonostante le considerazioni svolte, e anche nelle competenti sedi, per avvalorare il menzionato indirizzo italiano, la Commissione europea ha contestato l'utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che il diritto comunitario ha sempre considerato «l'oggetto principale del contratto» quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti.

Pertanto, secondo la Commissione, la prevalenza economica della componente dei lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica necessariamente che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.

È stato, infatti, rilevato che all'individuazione dell'oggetto principale in un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione dell'accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni, e viceversa.

4. L'attuale normativa italiana in materia, a giudizio della Commissione, consentirebbe, peraltro, di assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche appalti di servizi e di forniture nei quali la prestazione di lavori, ancorché prevalente sotto il profilo economico, potrebbe presentare carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, con la conseguenza di sottrarre numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria e, segnatamente, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.

5. La problematica posta deve essere affrontata sotto il profilo del significato da assegnare al concetto di «oggetto principale del contratto».

6. Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto.

Premesse le considerazioni su esposte e tenuto conto della procedura d'infrazione già attivata dalla Commissione europea, questo Ministero ha assunto l'impegno di promuovere apposita iniziativa normativa per adeguare, in materia di contratti misti, la normativa nazionale a quella comunitaria.

Nelle more della modifica annunciata, si rende necessario fornire alle amministrazioni aggiudicatrici indicazioni applicative che, in caso di appalti misti, tengano conto anche del criterio comunitario basato sull'«oggetto principale del contratto».

Si invitano, pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici in indirizzo, a tenere nel dovuto conto le considerazioni fin qui esposte, allo scopo di assicurare, sin d'ora, l'osservanza della disciplina comunitaria in materia.

Al riguardo si rappresenta la necessità di dare applicazione ai contenuti della presente circolare per le gare ancora da indire inserendo, il principio comunitario, nei relativi bandi da pubblicare.

La presente circolare, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 175

04A03481

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza 24 febbraio 2004, recante: «Rimborsabilità e modalità di prescrizione dei medicinali antistaminici».

L'allegato 1 - antistaminici in classe A con nota 89 all'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2004, è integrato con il seguente periodo:

«Mizolastina

Mizollen, A.I.C. n. 32310144/M, 20 cpr 10 mg securitainer, Sanofi Synthelabo - € 8,69;

Asolergyl, A.I.C. n. 32312098/M, 20 cpr 10 mg, Sanofi Synthelabo - € 8,69.

Ketotifene

Allerket, A.I.C. n. 33801034, 15 cpr 2 mg rilascio prolun., Boniscontro e Gazzoni - € 4,54;

Chetofen, A.I.C. n. 33831013, sciroppo 200 ml 0,2 mg/ml, Pulitzer Italiana - € 6,73;

Stamifen, A.I.C. n. 35241025, 40 cpr 1 mg, Finmedical - € 5,98;

Stamifen, A.I.C. n. 35241013, gtt os flacone 20 ml 2 mg/ml, Finmedical - € 7,04;

Sosefen, A.I.C. n. 35240023, 40 cpr 1 mg, So.se.pharm - € 5,98;

Sosefen, A.I.C. n. 35240011, gtt os flacone 20 ml 2 mg/ml, So.se.pharm - € 7,04.».

04A03278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Macellatori e disossatori p.s.c. a r.l.», in Sezze

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Macellatori e disossatori p.s.c. a r.l.», con sede in Sezze (Latina) (costituita rogito notaio Antonio Alfonsi di Latina in data 7 settembre 1999 - repert. 54458) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03190

Istruttoria per lo scioglimento della società «Primavera a r.l.», in Molinella

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società Primavera a r.l., con sede in Molinella (Bologna), via D. Ferri 20 (costituita per rogito notaio dott. Resede Ferioli in data 14 luglio 1977 rep. n. 325/30, B.U.S.C. n. 3026/153681) che, dagli accertamenti effettuati, risultava trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini, 12 (Bologna) opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03298

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Nuceria Piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Nuceria Piccola società Cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, via Cracovia n. 13 (costituita per rogito notaio dott. Mauro Smeraldi in data 28 settembre 1998, rep. n. 65759, BUSC n. 4562/284638) che — dagli accertamenti effettuati — risultava trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03302

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «La Lumaca piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «La Lumaca piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, via Jacopo Di Paolo n. 38 (costituita per rogito notaio dott. Cristiano Masi in data 6 settembre 1996, rep. n. 58888, BUSC n. 4471/275800) che — dagli accertamenti effettuati — risultava trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03303

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa culturale ed editoriale L'Architrave a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa culturale ed editoriale L'Architrave a r.l.», con sede in Bologna, via Mascarella n. 51 (costituita per rogito notaio dott. Giovanni Isola in data 2 aprile 1982, rep. n. 55/10, BUSC n. 3495/191714) che — dagli accertamenti effettuati — risultava trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03304

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova mitilicultura», in Taranto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Nuova mitilicultura», sede legale Taranto, via di Mezzo n. 150, costituita per rogito notaio dott. Luciana Chirizzi di Grottaglie in data 5 dicembre 1991, repertorio n. 12064, BUSC n. 2230/258509, codice fiscale n. 01871650733, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - piazzale Bestat n. 33 - Taranto, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03353

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori riuniti», in Taranto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Autotrasportatori riuniti», sede legale Taranto, via Machiavelli n. 157/b, costituita per rogito notaio avv. Ferdinando Accolla di Taranto in data 9 agosto 1971, repertorio n. 243429, BUSC n. 663/116353, codice fiscale n. 00091380733, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - piazzale Bestat n. 33 - Taranto, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03354

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa progetto ambiente "Ambiente - Sport - Cultura - Sanità"», in Manduria.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa progetto ambiente "Ambiente - Sport - Cultura - Sanità"», sede legale Manduria, via Nettuno n. 11, costituita per rogito notaio avv. Donato Pirro di Taranto in data 18 aprile 1989, repertorio n. 183942, BUSC n. 2071/242274, codice fiscale n. 01801880731, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - piazzale Bestat n. 33 - Taranto, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03355

Istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Santa Maria di Talsano», in Talsano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Santa Maria di Talsano», sede legale Talsano - frazione di Taranto - via Nuova n. 26, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 7 maggio 1992, repertorio n. 111964 BUSC n. 2258/260063, codice fiscale n. 01897540736, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - piazzale Bestat n. 33 - Taranto, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03356

Istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Tauer», in Taranto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tauer», sede legale Taranto - viale Magna Grecia n. 468, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 9 novembre 2000, repertorio n. 27039, BUSC n. 2797/197881, codice fiscale n. 01095850739, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - piazzale Bestat n. 33 - Taranto, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03357

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edilizia Sara r.l.», in liquidazione volontaria, in Milano.

È in corso istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

società cooperativa «Edilizia Sara r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 marzo 1966, sede legale via Besana, 11 - Milano, costituita il 7 novembre 1962 per rogito notaio dott. A. Chiesa di Milano, repertorio (mancante) racc. (mancante), tribunale di Milano registro società n. 117842, volume n. 3052, fascicolo n. 42, codice fiscale (mancante) REA n. 607252, n. registro ditte (mancante), BUSC n. 1223/74796, liquidatore: Dell'Acqua Lino (deceduto il 27 novembre 1966), presidente del collegio sindacale: Giardo Luigi (deceduto il 26 dicembre 1991), sindaco effettivo più anziano: Varalli Angelo (deceduto il 17 gennaio 1985),

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02.67.92.316 - Fax 02.66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03358

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Sanpellegrino S.p.a., in Milano, all'utilizzo della miscela delle acque provenienti dalle captazioni P1-Paldibecco, P12-Pian della Tozza e P14-Pianaccione per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Panna».

Con decreto dirigenziale n. 837 del 25 febbraio 2004 alla società Sanpellegrino S.p.a. avente sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158, è stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo della miscela delle acque provenienti dalle captazioni P1-Paldibecco, P12-Pian della Tozza e P14-Pianaccione per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Panna» destinata esclusivamente all'esportazione negli U.S.A.

È revocata la precedente autorizzazione rilasciata con decreto n. 6426 del 27 novembre 2002.

04A03137

Autorizzazione alla società Sanpellegrino S.p.a., in Milano, all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Panna».

Con decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158, è stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Panna», contenente le nuove captazioni «Fonte al Praterino» e «Fonte al Salice», per l'imbottigliamento e la vendita nei tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di materiale e capacità già autorizzati.

04A03139

Autorizzazione alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., in Roma, all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale denominata «Uliveto».

Con decreto dirigenziale n. 1158 del 10 marzo 2004 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., avente sede legale in via Pinciana n. 25 - Roma, stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa), partita I.V.A. 03904691007 e codice fiscale 00117100503, è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Uliveto», per l'imbottigliamento e la vendita, nei contenitori di materiale e capacità già autorizzati, nelle seguenti proporzioni:

Nonna 2 - 23%;
Nonna 3 - 19%;
Nonna 4 - 10%;
Nonna 5 - 32%;
Nonna 6 - 16%.

04A03140

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Milieu Valdotain - Cooperativa sociale a r.l., in Quart, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 693, in data 15 marzo 2004, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Milieu Valdotain - Cooperativa sociale a r.l. con sede legale in Quart, loc. Teppe n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Guido Marcoz, in data 2 giugno 1997, iscritta al n. 39101 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima, il dott. Massimiliano Basilio di Torino.

04A03422

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401079/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 3 *

€ 0,77